

COMUNE DI CASALVIERI

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 2 del 29/09/2020

OGGETTO: Approvazione tariffe TARI 2020 – Conferma 2019.

L'Anno Duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 20,19 nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, con avvisi scritti a domicilio, ai sensi del D. Legislativo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria per la trattazione del presente punto nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
Moscone Franco – Sindaco	(x)	()
1) D'Agostini Stefano	(x)	()
2) Borza Mario Libero	()	(x)
3) Zincone Silvio	(x)	()
4) Silvestri Fabrizio	(x)	()
5) Veta Danilo	(x)	()
6) Di Rezze Diana	(x)	()
7) D'Agostini Roberto Tommaso	()	(x)
8) D'Angela Nadia	()	(x)
9) Battaglione Giuseppe Mauro	()	(x)
10) Mollicone Fernando	(x)	()

**Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Vincenzo Simonelli.
Presiede il Sindaco ing. Franco Moscone dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta che si tiene pubblica, invita i Consiglieri Comunali a discutere sull'argomento in oggetto.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare i commi da 641 a 668 e s.m.i. che ne disciplinano l'applicazione;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- in particolare, il comma 660 della summenzionata legge testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»* ;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

Considerato che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 28 marzo 2019 ;

Ritenuto di prevedere, inoltre, in attuazione delle prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 158/2020, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente una riduzione forfettaria percentuale della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, specificando eventualmente che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e che la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (8,33%) per ogni mese di sospensione;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021 tenuto conto anche dell'eventuale maggior costo derivante dall'introduzione delle suddette riduzioni tariffarie per l'anno 2020 in termini di riduzione di entrata;

Atteso che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Dato atto che con l'art. 138 del D.L. 19/05/2020, n. 34 convertito con la L.77 del 18/07/2020 sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020 il cui termine è stato differito al 30/09/2020 ;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.10 del 16/10 /2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della legge 147/2013;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio tributi;

Il Segretario comunale *Dott. Vincenzo Simonelli*

ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio finanziario:

Il Segretario comunale *Dott. Vincenzo Simonelli*

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Con votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente esito proclamato dal Sindaco-Presidente: Presenti e votanti 7, voti favorevoli 7

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) già approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 02 del 28 marzo 2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Di autorizzare solo per l'anno 2020, in attuazione delle prescrizioni contenute nella delibera Arera n. 158/2020, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo e più precisamente una riduzione forfettaria percentuale della parte variabile della tariffa per i mesi in cui l'esercizio dell'attività è stato sospeso, specificando eventualmente che a tal fine il mese durante il quale la sospensione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero e che la parte variabile della tariffa è ridotta di 1/12 (8,33%) per ogni mese di sospensione;

Di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021 tenuto conto anche dell'eventuale maggior costo derivante dall'introduzione delle suddette riduzioni tariffarie in termini di riduzione di entrata;

Di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze nonché delle riduzioni tariffarie concesse;

Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, determinato dalla Provincia di Frosinone, nella misura del 5%;

Di dare atto che le minori entrate derivanti dalle riduzioni disciplinate dalle disposizioni approvate ai sensi della deliberazione ARERA 158/2020 saranno inserite nel piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2020, secondo le modalità stabilite dal Metodo tariffario (MTR) introdotto dall'ARERA e concorreranno quindi a determinare il conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, ultimo periodo, del Decreto Legge 17/03/2020, n. 18;

Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Di dichiarare, con successiva e separata votazione resa nelle forme di legge che dà il seguente esito proclamato dal Sindaco-Presidente: Presenti e votanti 7, voti favorevoli 7 la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Tariffe	TARI 2020								
	Categoria		sottocategoria	tipo utenza	t_Fissa	t_Variabile	m_eca	a_eca	a_prov iva
1	Uso domestico	1	Un componente	Domestico	0,517055	102,496127			°
1		2	Due componenti	Domestico	0,559092	131,780734			°
1		3	Tre componenti	Domestico	0,605333	153,74419			°
1		4	Quattro componenti	Domestico	0,626351	175,707646			°
1		5	Cinque componenti	Domestico	0,638962	197,671102			°
1		6	Sei o piu` componenti	Domestico	0,655777	219,634558			°
2	Uso non domestico	1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,lud	Non domestico	0,617752	0,936989			°
2		2	Campeggi,distributori carburanti	Non domestico	0,79559	1,200414			°
2		3	Stabilimenti balneari	Non domestico	0	0			°
2		4	Esposizioni,autosaloni	Non domestico	0,692631	1,040358			°
2		5	Alberghi con ristorazione	Non domestico	0,954708	1,443831			°
2		6	Alberghi senza ristorazione	Non domestico	0,79559	1,205415			°
2		7	Case di cura e riposo	Non domestico	1,347824	2,050707			°
2		8	Uffici,agenzie,studi professionali	Non domestico	1,020228	1,542198			°
2		9	Banche ed istituti di credito	Non domestico	0,748791	1,13039			°
2		10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria	Non domestico	1,123186	1,698919			°
2		11	Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	Non domestico	1,123186	1,698919			°
2		12	Attivita` artigianali tipo botteghe(faleg	Non domestico	0,935989	2,135736			°
2		13	Carrozzeria,autofficina,elettrauto	Non domestico	1,113827	2,525871			°
2		14	Attivita` industriali con capannoni di pr	Non domestico	1,235505	1,875647			°
2		15	Attivita` artigianali di produzione beni	Non domestico	1,403983	2,130735			°
2		16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	Non domestico	2,339972	3,54789			°
2		17	Bar,caffe`,pasticceria	Non domestico	1,871978	2,710935			°
2		18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,s	Non domestico	2,237014	1,600552			°
2		19	Plurilicenze alimentari e/o miste	Non domestico	2,237014	1,600552			°
2		20	Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	Non domestico	3,079404	4,663275			°
2		21	Discoteche,night club	Non domestico	0	0			°

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO:

Il Presidente
F.to (Franco Moscone)

Il Segretario
F.to (Dott. Vincenzo Simonelli)

Attestato di Pubblicazione

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune indirizzo www.comune.casalvieri.fr.it accessibile al pubblico (artt. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Casalvieri, 13 OTT. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dr. Vincenzo Simonelli)

E' copia conforme all'originale.

Casalvieri, 13 OTT. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Vincenzo Simonelli)



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il _____.

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione.